



# CITTÀ di ORTONA

Medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI CHIETI

## Settore Servizi finanziari e Risorse umane Servizio Ragioneria, Economato e Tributi

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## Determina di settore n. 235 del 09-07-2015

(n. 1132 / 2015 del Registro Generale)

Oggetto: CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI - PROVVEDIMENTI.

### IL DIRIGENTE

Su conforme incarico conferito al sottoscritto dal Sindaco con decreto n. 43 del 16-12-2013;

**PREMESSO che:**

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 29-09-2014, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2014, nonché la relazione previsionale e programmatica e il bilancio pluriennale 2014/2016;
- con deliberazione della Giunta municipale n. 197 del 14-10-2014 è stato attribuito il PEG per l'esercizio 2014;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 nel testo in vigore recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 22 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2014, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito al 31-03-2015;

**VISTO** che, con Decreto del Ministero dell'Interno 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato ulteriormente differito al 31-05-2015;

**VISTO**, infine, il successivo Decreto del Ministero dell'Interno 13 maggio 2015, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato, da ultimo, differito al 30-07-2015;

**VISTE** le disposizioni introdotte dal D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

**RAMMENTATO** che, secondo le previsioni dell'articolo 80 del D.Lgs. n. 118/2011, le disposizioni del medesimo decreto si applicano, ove non diversamente previsto, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi;

**RICHIAMATE**, peraltro, le disposizioni del comma 12 dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 118/2011, per il quale nel 2015 gli Enti Locali adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano i nuovi schemi, previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria;

**RICHIAMATA** la deliberazione C.C. n. 22 del 10.04.2013, con la quale si è provveduto, per le motivazioni esposte nella parte narrativa della medesima deliberazione, ad istituire il canone patrimoniale non ricognitorio e ad approvare il regolamento comunale per l'applicazione del canone medesimo, composto di n. 9 articoli, secondo la disciplina normativa recata dall'articolo 27 del d.lgs. n. 285 / 1992;

**RICORDATO** che il predetto regolamento è in vigore dal 01.01.2013;

**RAMMENTATO** che l'articolo 2 del citato regolamento disciplina le fattispecie di occupazioni permanenti del patrimonio stradale del Comune di Ortona cui è applicabile il canone in discorso, individuabili nelle seguenti:

- a) Occupazioni relative a erogazioni di servizi pubblici in regime di concessione amministrativa;
- b) Occupazioni relative all'esercizio di attività e di impresa;

- c) Occupazioni permanenti di aree per installazione di Stazione Radio Base per telefonia mobile e simili;

**OSSERVATO** che la concreta applicazione del canone in discorso richiede una serie di considerevoli attività propedeutiche e preparatorie, dirette alla costituzione della banca dati degli elementi rilevanti per l'applicazione del corrispettivo di che trattasi, tra le quali:

- a) Il censimento di tutte le occupazioni di suolo pubblico, in essere al 01.01.2013, ricadenti nell'ambito di applicazione del canone patrimoniale di che trattasi;
- b) L'individuazione e catalogazione degli atti di concessione autorizzanti le occupazioni di cui al precedente punto;
- c) L'individuazione delle eventuali occupazioni abusive;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale in data 29.05.2015 con la quale si dava atto della necessità di provvedere alle attività in questione a mezzo di soggetto esterno, cui affidare in concessione le medesime attività, nonché quelle connesse alla riscossione, anche coattiva, del canone in discorso: quanto precede in relazione alla oggettiva complessità delle attività di che trattasi, necessitanti adeguata esperienza e professionalità nella materia *de qua*, nonché in conseguenza alla effettiva carenza di strutture interne, tecniche ed amministrative, da adibire al disimpegno delle attività in questione;

**RICORDATO**, pertanto, che con la medesima deliberazione di cui al precedente periodo si stabiliva di affidare in concessione le attività connesse alla gestione, all'accertamento, alla riscossione, spontanea e coattiva, del canone patrimoniale non ricognitorio, istituito e regolamentato con deliberazione C.C. n. 22 in precedenza richiamata, delegando al sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane lo svolgimento delle attività necessarie per l'affidamento di che trattasi secondo i sottoriportati criteri generali, da riportare nello schema di convenzione da sottoscrivere con il concessionario all'atto dell'aggiudicazione:

- a) Ricomprensione nell'oggetto della concessione di tutte le attività propedeutiche all'applicazione del canone, ivi compresa la costituzione della banca dati contenente i dati rilevanti l'applicazione del canone medesimo;
- b) Accollo di ogni onere derivante dall'eventuale contenzioso che dovesse svilupparsi in materia;
- c) Durata della concessione 2 anni dalla data di aggiudicazione definitiva;
- d) Presa in carico della gestione delle annualità del canone patrimoniale non ricognitorio a partire dall'entrata in vigore del relativo regolamento ( 01.01.2013);
- e) Necessità di apertura, nel territorio del Comune di Ortona, di una sportello aperto al pubblico;
- f) Riconoscimento di compensi alla ditta concessionaria da calcolare in misura percentuale sulle sole somme effettivamente riscosse;

**RITENUTO**, pertanto, di dover provvedere in materia;

**RICHIAMATE**, al riguardo della concessione in discorso, le disposizioni recate dall'articolo 52, comma 5, del d.lgs. n. 446 / 1997, disciplinante la potestà regolamentare dei comuni e delle province, il cui comma 5, in relazione all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, detta i seguenti principi generali:

- a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli [articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142](#);
- b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
  - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all' [articolo 53, comma 1](#);
  - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
  - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
  - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al [decreto legislativo n.](#)

267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all' articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;

c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;

**PRECISATO** che, rientrando l'affidamento oggetto del presente atto nello schema del rapporto concessorio, la procedura relativa è assoggettata alle disposizioni del D.Lgs. 163/2006 solo nei limiti indicati dall'art. 30 della medesima disposizione normativa: in particolare il comma 3 prevede che la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, con predeterminazione dei criteri selettivi;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità di applicare, nel caso di specie, sussumibile nella categoria della concessione e non dell'appalto di servizi, la disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 e al D.P.R. 207 nei limiti di compatibilità con l'affidamento in questione. Pertanto:

a) il citato decreto è applicato solo e tassativamente nei termini e nelle modalità espressamente indicate dal bando di gara;

b) non sono individuabili – nell'ammontare dell'importo di concessione - oneri per la sicurezza, non trattandosi di corrispettivo per un servizio dato in appalto;

c) non è, pertanto, prevista la presenza del D.U.V.R.I. di cui all'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, in quanto si prevede che il servizio venga prestato da un'unica ditta concessionaria senza che intervengano lavoratori della ditta concedente, salvo gli incontri di programmazione e controllo di natura prettamente intellettuale, e non è prevedibile dunque che sussistano rischi da interferenze lavorative;

d) il controllo dei requisiti di carattere generale dichiarati dall'aggiudicatario verrà effettuato d'ufficio direttamente dalla stazione appaltante ai sensi del D.P.R. 445/2000, anziché con il sistema AVCPASS, al fine di procedere alla definizione dell'iter amministrativo con maggiore celerità, evitare blocchi del sistema e rallentamenti nella stipula del contratto;

**RILEVATA**, pertanto, la necessità, di provvedere all'affidamento in concessione dei servizi in oggetto a mezzo procedura aperta e secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del d.lgs. n. 163/006 per n. 2 anni;

**VISTI** i seguenti atti attinenti la procedura in oggetto:

- Capitolato Speciale;

- Disciplinare di gara e relativi allegati (Allegato n. 1 – Istanza di partecipazione, Allegato n. 2 – Dichiarazione di avvalimento impresa concorrente, Allegato n. 3 – Dichiarazione di avvalimento impresa ausiliaria, Allegato n. 4 – Schema offerta economica);

allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali della medesima, e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

**PRECISATO** che, in applicazione delle disposizioni recate dal citato articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, il bando di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità, e al fine di tutelare la più ampia concorrenzialità, verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente, all'Albo Pretorio e sui siti informatici di cui all'art. 66 del D.Lgs. 163/2006, nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte I – Quinta Serie Speciale – Parte II;

**RILEVATO** che per i servizi oggetto della presente determinazione non risultano in essere Convenzioni Consip o Mepa;

**RICHIAMATE**, al riguardo dell'aggiudicazione di che trattasi, le disposizioni recate dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, a mente del quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

**PRECISATO**, al riguardo, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è l'individuazione di soggetto esterno cui affidare i servizi di ricognizione, gestione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva, del canone patrimoniale non ricognitorio, istituito e regolamentato con deliberazione C.C. n. 22 del 10.04.2013: quanto precede in considerazione della oggettiva complessità delle attività di che trattasi, necessitanti adeguata esperienza e professionalità nella materia *de qua*, nonché in conseguenza alla effettiva carenza di strutture interne, tecniche ed amministrative, da adibire al disimpegno delle attività in questione;

- l'oggetto del contratto, nonché la forma relativa e le relative clausole essenziali contratto sono quelle risultanti dall'allegato capitolato d'oneri;

- le modalità di scelta del contraente consistono nell'espletamento di procedura aperta da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 82 del d.lgs. n. 163/2006;

**RAMMENTATE** le disposizioni recate dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge n.266/2005 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 05/03/2014, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che impongono alle stazioni appaltanti, nonché agli operatori economici che intendono partecipare a gare d'appalto, il versamento di un contributo all'Autorità sopra indicata, ai fini della copertura dei costi relativi al funzionamento della suddetta Autorità;

**CONSIDERATO** che, nel caso di specie, essendo l'importo presunto della concessione di che trattasi inferiore ad € 40.000,00, non occorre provvedere al pagamento del contributo in discorso, come disposto con deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) del 05/3/2014 dettata in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23/12/2005 n. 266;

**RITENUTO** di dover provvedere all'assunzione dell'impegno della spesa occorrente per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara sulla predetta Gazzetta Ufficiale;

**VISTO** l'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000, nel testo in vigore come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, recante la disciplina della gestione del bilancio in esercizio provvisorio;

**OSSERVATO**, peraltro, che l'articolo 11, comma 16, del D.Lgs. n. 11/2011, prevede che in caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria nell'esercizio 2015, gli enti locali applicano la relativa disciplina vigente nel 2014, ad esclusione degli enti che nel 2014 hanno partecipato alla sperimentazione del nuovo sistema contabile c.d. armonizzato;

**VISTO** il D. Lgs. 163/2006 ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

**VISTO** lo Statuto Comunale;

## **DETERMINA**

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente qui non trascritte;
- 2) Di procedere, ai sensi delle disposizioni recate dall'art. 30 del d.lgs. n. 163/2006, all'affidamento in concessione, a mezzo procedura aperta e secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. n. 163/2006, del servizio di ricognizione gestione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva del canone patrimoniale non ricognitorio, istituito e regolamentato con deliberazione C.C. n. 22 del 10.04.2013 per la durata di anni 02 (due), naturali successivi e continui, decorrenti dall'inizio della gestione dei servizi oggetto della concessione, valore complessivo lordo a base di gara € 36.000,00;
- 3) Di approvare, a tale scopo, i seguenti atti attinenti la procedura di gara di cui al precedente punto 2:
  - a) Bando di gara (Allegato "A");
  - b) Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "B");
  - c) Modello "istanza di partecipazione/dichiarazione unica" (Allegato "C");
  - d) Schema di offerta economica (Allegato "D"),allegati alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 4) Di stabilire, ai sensi e per le finalità di cui alle disposizioni recate dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:
  - il fine che l'amministrazione intende raggiungere, è l'individuazione di soggetto esterno cui affidare i servizi di ricognizione, gestione, accertamento, riscossione spontanea e coattiva, del canone patrimoniale non ricognitorio, istituito e regolamentato con deliberazione C.C. n. 22 del 10.04.2013: quanto precede in considerazione della oggettiva complessità delle attività di che trattasi, necessitanti adeguata esperienza e professionalità nella materia *de qua*, nonché in conseguenza alla effettiva carenza di strutture interne, tecniche ed amministrative, da adibire al disimpegno delle attività in questione;
  - l'oggetto del contratto, nonché la forma relativa e le relative clausole essenziali contratto sono quelle risultanti dall'allegato capitolato d'oneri;
  - le modalità di scelta del contraente consistono nell'espletamento di procedura aperta da aggiudicarsi con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 82 del d.lgs. n. 163/2006;

- 5) Di dare atto che la disciplina di cui al D.Lgs. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e al D.P.R. 207/2010 – Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici – è applicata nei limiti di compatibilità con l’affidamento in questione, in considerazione del fatto che trattasi di concessione e non appalto di servizi. Pertanto:
- il citato decreto è applicato solo e tassativamente nei termini e nelle modalità espressamente indicate nel bando di gara;
  - non sono individuabili – nell’ammontare dell’importo di concessione - oneri per la sicurezza, non trattandosi di corrispettivo per un servizio dato in appalto;
  - non è, pertanto, prevista la presenza del D.U.V.R.I. di cui all’art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08, in quanto si prevede che il servizio venga prestato da un’unica ditta concessionaria senza che intervengano lavoratori della ditta concedente salvo gli incontri di programmazione e controllo di natura prettamente intellettuale, e non è prevedibile, dunque, che sussistano rischi da interferenze lavorative;
  - il controllo dei requisiti di carattere generale dichiarati dall’aggiudicatario verrà effettuato d’ufficio direttamente dalla stazione appaltante ai sensi del D.P.R. 445/2000, anziché con il sistema AVCPASS, al fine di procedere alla definizione dell’iter amministrativo con maggiore celerità, evitare blocchi del sistema e rallentamenti nella stipula del contratto;
- 6) Di dare atto che sulla base del citato articolo 30 del D.Lgs. 163/2006, il bando di gara, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, economicità, e al fine di tutelare la più ampia concorrenzialità, verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente, all’Albo Pretorio e sui siti informatici di cui all’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 nonché, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Parte I – Quinta Serie Speciale – Parte II;
- 7) Di dare atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 136/2010, alla procedura di che trattasi, presso l’A.V.C.P. l’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici sono stati acquisiti il seguente Codice CIG: Z861543DBE;
- 8) Di impegnare, ai sensi dell’articolo 183 del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

<b>Capitolo/Articolo</b>	1010
<b>Intervento</b>	03
<b>Impegno n.</b>	20150002223
<b>Codice creditore</b>	150203
<b>Nome creditore</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS srl
<b>Codice Fiscale / Partita Iva</b>	04982190151
<b>Indirizzo</b>	PIAZZA DUOMO N. 21 - 20100 MILANO (MI)
<b>Causale</b>	CONCESSIONE SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI CANONI PATRIMONIALI NON RICOGNITORI - PROVVEDIMENTI.
<b>CIG</b>	Z861543DBE
<b>Codice univoco ufficio</b>	ZIVMDH
<b>Importo</b>	€ 742,37

- 9) Di imputare la spesa complessiva di euro 742,37 in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progressivo	Esercizio	Capitolo/ Articolo.	Importo
1	2015	1010	742,37

IL DIRIGENTE  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO

**VISTO:** per la regolarità contabile e per la copertura di spesa.

Ortona, 13-07-205

**IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI**  
Dott. DE FRANCESCO ALBERTO